

**CGIL**

FORLÌ

**SINDACATO & TERRITORIO****CGIL**

CESENA

notiziario per i LAVORATORI A TEMPO DETERMINATOISCRITTI ALLA FISAC/CGIL

## NOVITÀ PROTOCOLLO WELFARE SU DISOCCUPAZIONE, DIRITTO DI PRECE- DENZA, DURATA TEMPI DETERMINATI



### • AUMENTA LA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA:

In seguito all'accordo Governo – Sindacati, dal 2008 viene modificata la disoccupazione ordinaria aumentandone sia la DURATA (da sette mesi a otto mesi per i lavoratori sotto i 50 anni) che la PERCENTUALE DI COPERTURA (dal 50% al 60% per i primi sei mesi e poi al 50% per gli ulteriori due mesi). Inoltre vi sarà la piena copertura figurativa ai fini pensionistici.

Di seguito un breve riassunto riepilogativo della normativa con le novità in proposito:

- **IMPORTO:** fino a 8 mesi, primi sei mesi al 60%, settimo e ottavo mese al 50% (per i lavoratori over 50 la copertura è di 12 mesi: primi sei mesi al 60%, settimo e ottavo mese al 50%, dal nono al dodicesimo 40%; - l'età viene rilevata al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.)
- **CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA:** La contribuzione figurativa piena, vale a dire correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, è concessa dal 2008 per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali.
- **TERMINI DI PRESENTAZIONE:** la domanda va presentata entro il termine max di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro (**ATTENZIONE: presentarla entro 7 gg per non perdere neppure un giorno di disoccupazione**).
- **REQUISITI NECESSARI:** Per percepire la Disoccupazione Ordinaria è necessario avere maturato almeno un anno di contributi nel biennio ed avere almeno un contributo assicurativo INPS DS nel periodo antecedente al biennio. Il calcolo del biennio avviene partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (Es: cessazione 30/9/2007, biennio dal 1/10/2005 al 30/9/2007).
- **MODALITÀ:** il/la lavoratore/ice nel momento in cui si trova disoccupato, deve presentarsi al Centro Per l'Impiego (ex ufficio di collocamento) della zona ove si risiede per rilasciare una **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro**, richiedendone una ricevuta che si dovrà poi allegare alla eventuale domanda di disoccupazione. **ATTENZIONE:** pur essendoci 60 giorni di tempo per rilasciare tale dichiarazione dal momento dell'inizio della disoccupazione, suggeriamo di farlo immediatamente in quanto ogni giorno di ritardo non sarà coperto per la futura indennità di disoccupazione.

Nel corso del colloquio che può avvenire lo stesso giorno in cui ci si presenta, o in una giornata successiva, il/la lavoratore/ice deve dichiarare esattamente quale lavoro è interessato a svolgere in futuro. Sarà necessario specificare se si ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con una particolare azienda, e se si è interessati a ritornarvi. Qualora un lavoratore sia interessato a partecipare a corsi di formazione, o a svolgere qualsiasi lavoro deve dichiararlo nel corso del colloquio. Al termine del colloquio fra l'incaricato dell'ufficio ed il/la lavoratore/ice verrà firmato un vero e proprio patto per il lavoro e la formazione.

**INVITIAMO IL/LA LAVORATORE/ICE A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A COSA DICHIARARE IN SEDE DI COLLOQUIO**, a questo proposito per avere maggiori informazioni anche in relazione alle proprie attese per un futuro lavoro e come dichiararle in sede di colloquio, invitiamo tutti a rivolgersi al **Centro per il Lavoro della CGIL**.

**ATTENZIONE:** la mancata presentazione ai colloqui con il collocatore, così come la mancata accettazione di una offerta di lavoro secondo le disponibilità che il lavoratore ha concordato con il Centro per l'Impiego può comportare sanzioni, ed anche la cancellazione per alcuni mesi dello stato di disoccupato. Inoltre, come già scritto in apertura, la disoccupazione ordinaria viene pagata solo ai lavoratori che hanno presentato al Centro per l'Impiego la loro **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro**.

**FISAC/CGIL: Uffici di Cesena Tel. 0547642135 Uffici di Forlì Tel. 0543453758**

<b>SEGRETARI:</b>	<i>Davide Foschi</i>	<i>Andrea Valentini</i>	<i>Massimo Bianchi</i>	<i>Gilberto Mengozzi</i>
Telefono ufficio	0547/642135	0547/84474	0543/38616	0543/450435
Cellulare	3487646972	3472364929	3472643855	3472401420

• **DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI:**

In seguito all'accordo Governo – Sindacati, è stata inoltre modificata la disoccupazione requisiti ridotti aumentandone la durata massima da 156 a 180 giorni e l'importo dal 30% precedente al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi sino alla 180° giornata. Inoltre vi sarà la piena copertura figurativa ai fini pensionistici.

Il diritto all'indennità con requisiti ridotti “spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza fra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoro prestate”.

**ATTENZIONE:** per le domande presentate dal 2/1/2008 al 31/3/2008, avendo a riferimento periodi di disoccupazione maturati nel 2007 rimangono in vigore le precedenti previsioni di legge.

• **RIPRISTINATO IL DIRITTO DI PRECEDENZA:** grazie all'accordo Governo – Sindacati già citato si ripristina il *diritto di precedenza* in caso di nuove assunzioni a Tempo Determinato. In particolare il diritto riguarda lavoratori che abbiano lavorato almeno sei mesi e si esercita nei confronti di posti di lavoro a tempo indeterminato che si liberino nei 12 mesi successivi alla fine del rapporto. La richiesta va avanzata entro sei mesi dalla fine del rapporto. Il diritto si estingue se non esercitato entro un anno dalla fine del rapporto.

• **STABILITO UN TETTO ALLA DURATA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:** Si interrompe la possibilità di infinita reiterazione di un rapporto a termine senza mai dover trasformare il rapporto. Adesso il limite alla successione di contratti a termine è posto al raggiungimento del 36° mese di prestazione, anche se non continuativa. Infatti si introduce una trasformazione automatica a tempo indeterminato al superamento di tale soglia. L'impresa può *solo per una volta* derogare a tale vincolo solo se stipula un nuovo contratto a termine, alla presenza del sindacato cui il lavoratore sia iscritto o cui abbia conferito mandato tra quelli comparativamente più rappresentativi (L'impresa dovrà essere tenuta a dimostrare l'esistenza e la fondatezza delle “esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa” che sono alla base della proposta di ulteriore contratto a termine rivolta a chi ha già alla spalle 36 mesi di prestazione, anche non continuativa).

Particolarità in proposito:

- a. Contratti a termine in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina: il contratto prosegue fino alla sua conclusione ma è valido ai fini del successivo punto c.;
- b. Contratti a termine attivati dopo l'entrata in vigore della legge tra soggetti mai prima impegnati in rapporti a termine: vale integralmente la nuova normativa;
- c. Contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge tra soggetti precedentemente impegnati in rapporti a termine: in questo caso l'intero periodo lavorato in precedenza si cumula ai fini del raggiungimento del limite del 36° mese, che però potrà essere oggetto di rivendicazione (e di accordo conseguente) a partire dal 1° aprile 2009;

**LAVORATORE STAGIONALE,  
CONQUISTA I TUOI DIRITTI, ISCRIVITI ALLA FISAC/CGIL  
IL SINDACATO DEI DIRITTI E DELLA SOLIDARIETA'  
LA CGIL STA DALLA TUA PARTE  
TI ASPETTIAMO**